

COMUNE DI ORISTANO

(PROVINCIA DI ORISTANO)

CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ORISTANO E GERSIA A.R.L. PER L'INSERIMENTO DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI NON AUTOSUFFICIENZA NELLA RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE (RSA) DI SESTU

L'anno 2020 addì _____ del mese di _____

Tra

il Comune di Oristano con sede in Oristano, Piazza Eleonora d'Arborea, codice fiscale e P.IVA n° 00052090958, rappresentato in questo atto dal Dott. ----, Dirigente del Settore Servizi alla Persona e Cittadinanza, il quale interviene in qualità di legale rappresentante del Comune di Oristano ai sensi dell'art. 107 del TUEL 18/08/2000, n. 267 e art. 69 del vigente Statuto e del Decreto Sindacale n. -- del ---

E

La GERSIA A.R.L., sede legale via della Libertà 84, codice fiscale 03145560920, in persona del Rappresentante legale, ---, nato a ---;

Premesso

- che il Comune di Oristano nell'ambito del suo compito istituzionale ai sensi della L.R. n. 23/2005 sul riordino delle funzioni socio-assistenziali è tenuto ad assistere in molti modi, anche con il ricorso all'istituzionalizzazione, le persone di maggiore età, particolarmente gli anziani, che versino in condizioni economiche, sociali e di salute, per cui il ricovero in struttura residenziale si presenti come essenziale ed indifferibile;
 - che a tal fine il Comune intende avvalersi della collaborazione della GERSIA A.R.L. che gestisce la Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) funzionante a Sestu;
 - che la suddetta Struttura è in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dall'Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza Sociale 4° servizio con provvedimento n. --
 - che questo Comune è a conoscenza della validità del servizio assistenziale erogato dalla predetta Fondazione;
- con Determinazione n. -- del si è proceduto all'approvazione dello schema di convenzione, nonché all'assunzione dell'impegno di spesa per l'inserimento di utenti non autosufficienti, che necessitano delle prestazioni assistenziali erogate dalle residenze sanitarie assistenziali

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La premessa fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2

Il Comune di Oristano negli articoli seguenti indicato con l'espressione "il Comune", affida alla GERSIA A.R.L. negli articoli seguenti denominata "Ente Affidatario", le prestazioni relative all'assistenza a regime residenziale completo (ricovero) dei soggetti che, con apposito provvedimento della U.O. "Servizi di accoglienza e continuità assistenziale", saranno, di volta in volta, inseriti ad intensità sanitaria di base nella RSA funzionante a Sestu;

Art. 3

L'Ente Affidatario garantisce:

- l'erogazione di prestazioni e servizi, secondo gli standard individuati dalle linee di indirizzo in materia di Residenze Sanitarie Assistenziali approvate con delibera della G.R. n. 25/6 del 13/06/2006;
- il rispetto per i dipendenti delle norme contrattuali vigenti in materia;

Art. 4

L'Ente Affidatario è obbligato a stipulare, a favore degli assistiti, idonea assicurazione per danni da responsabilità civile ai sensi dell'art. 1917 C.C.

Art. 5

L'ammissione della struttura è disposta dalla U.O. "Servizi di accoglienza e continuità assistenziale" dell'Azienda ASL. Il Comune, rappresentato nel momento decisionale dall'operatore sociale titolare del caso, assume l'impegno di spesa per il pagamento della retta giornaliera o l'integrazione della stessa nel caso di soggetti in gravi e disagiate condizioni economiche.

Art. 6

Come disposto con Delibera n. 22/24 del 03/05/2017, la RAS ha approvato l'aggiornamento della disciplina relativa alle residenze sanitarie assistenziali e ai relativi livelli assistenziali, nonché l'aggiornamento delle tariffe delle prestazioni assistenziali erogate presso le RSA, che a partire dal 01/06/2017 risultano modificate nel seguente modo:

€ 72,00 per i profili R3A e R3D;

€ 58,00 per il profilo R3B;

i profili R1 e R2 sono a totale carico del SSN.

I suddetti importi sono suscettibili di aggiornamento con provvedimento Regionale, e alla data odierna non si dispone dei dati relativi a eventuali adeguamenti delle quote sociali per l'anno 2020;

Art. 7

In caso di assenza temporanea dell'utente per ricovero ospedaliero o per visita in famiglia la retta socio assistenziale/alberghiera è così determinata:

- dal 1° al 5° giorno di assenza la retta è pagata, in ogni caso, per intero;
- dal 6° al 10° viene decurtato dalla retta il 30%;
- dal 11° giorno in poi l'Ospite si ritiene dimesso.

Art. 8

L'Ente Affidatario, in riferimento alle prestazioni di cui alla presente convenzione, dichiara di essere a conoscenza che avrà l'obbligo di osservare tutte le norme previste nel Codice di Comportamento approvato dal Comune di Oristano con Deliberazione della G.C. n°198 del 10.12.2013, e del Piano Anticorruzione 2020/2022 approvato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n° 8 del 22.01.2020, pubblicati e rinvenibili nel sito istituzionale del Comune di Oristano nella sezione "Amministrazione Trasparente". Le parti si obbligano a rispettare quanto previsto nel Patto di integrità approvato con Delibera Regionale G.R. n. 30/16 del 16/06/2015 pubblicata nel sito istituzionale della Regione Sardegna, dando atto altresì che la violazione dei medesimi principi e obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.4., sottoscritto da entrambe le parti, che pur non allegato alla presente, ne fa parte integrante e sostanziale. La mancata osservanza di quanto previsto nel Patto d'Integrità costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 9

Il Comune provvede mensilmente al pagamento della retta o integrazione della stessa dietro presentazione di fattura o idoneo documento valido ai fini fiscali corredati dalle relative note

contabili, dalle quali deve risultare la data di ingresso e le presenze giornaliere del relativo trimestre, mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Oristano, sul Conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi agli appalti/commesse pubbliche, acceso dall'Ente affidatario per gli effetti dell'art. 3 della L. 13/09/2010, n. 136, presso ----. Qualora l'ente affidatario non assolva agli obblighi previsti della suddetta legge n. 136/2010, la presente convenzione si risolverà di diritto ai sensi del comma 8, art. 3 della medesima legge. Il Comune di Oristano verificherà, con opportuni interventi di controllo, l'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 10

La presente convenzione ha decorrenza dal momento della sottoscrizione e fino al 31/12/2020 e avrà validità per tutti gli utenti che saranno inseriti presso la residenza Sanitaria, a seguito di disposizione dell'UVT che ne certifica la necessità, potrà essere modificata o revocata con apposito atto o comunque a seguito di disposizioni della RAS che ne rettifica ovvero adegua le quote sanitarie per l'anno in corso.

Art. 11

L'Ente Affidatario accetta che il Comune effettui presso la propria struttura, anche senza preavviso, controlli e verifiche del servizio erogato a mezzo dei propri rappresentanti o dei propri organi tecnici, con facoltà per gli stessi di parlare liberamente con le persone assistite.

L'andamento delle attività socio assistenziali, le condizioni igienico sanitarie, gli aspetti strutturali, gestionali, sono verificati periodicamente con le modalità previste dalla normativa vigente

Art. 12

In caso di violazione delle norme vigenti in materia o di gravi inadempienze degli obblighi a carico dell'Ente affidatario previsti dalla presente convenzione, il Comune, a suo insindacabile giudizio, può decidere con effetto immediato la risoluzione della presente convenzione, ai sensi dell'art. 1456 C.C., dandone immediata comunicazione all'Assessorato regionale all'Igiene e Sanità per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 41 della citata legge. La convenzione può essere, altresì, risolta ai sensi del citato art. 1456 dall'Ente Affidatario nel caso di mancato rispetto da parte del Comune degli obblighi a carico di quest'ultimo previsti dalla presente convenzione.

Art. 13

Le parti chiedono le agevolazioni fiscali ai sensi dell'art.10 del D.P.R. 26.04.1986 n.131, nonché l'esenzione del bollo ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. 4/12/1997 n.460. Il presente atto è sottoscritto in forma digitale, dopo aver verificato che i certificati di firma della Dott. --- e del signor ---- sono validi e conformi al disposto dell'art.1 comma 1 lett. f) del D.Lgs. n.82/2005 rispettivamente fino al --- e al ----.

Si da atto che sul contratto viene apposta la marca temporale che consente di stabilire l'esistenza del presente documento e di opporlo a terzi ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. bb) del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.ii. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rimanda alle norme del Codice Civile vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

f.to Dott. ----

f.to Sig. --